



Caterina Bima
NOTAIO

Corso Duca Degli Abruzzi, 16
10129 Torino
Tel. 011.557.03.11
segreteria@notaiobima.it

REP. N. 133340

RACC. N. 34069

.....**VERBALE DI RIUNIONE**.....
.....**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA**.....
Fondazione LINKS - Leading Innovation & Knowledge for Society
.....**REPUBBLICA ITALIANA**.....

L'anno duemilaventuno.....

Il giorno dodici del mese di aprile.....

.....(12/04/2021).....

alle ore diciotto e quaranta minuti.....

In Torino, nel mio studio, in corso Duca degli Abruzzi n. 16.....

io sottoscritta Caterina Bima, notaio in Torino, iscritto presso il Colle-

gio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, su richiesta del-

.....professor.....

Marco MEZZALAMA, nato a Torino (TO) il 17 settembre 1948, domiciliato, per la carica, presso la sede legale della Fondazione, della cui identità personale io notaio sono certo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **Fondazione LINKS - Leading Innovation & Knowledge for Society**, siglabile **Fondazione LINKS**, con sede in Torino (TO), via Pier Carlo Boggio n. 61, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 97810470019, Fondazione iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Torino con il numero 907.....

.....procedo.....

alla redazione, ai sensi dell'art. 106, comma 8 bis, D.L. n. 18 del 2020, convertito in Legge 27/2020 e s.m.i. del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di detta Fondazione.....

.....All'uopo, io notaio dò atto di quanto segue.....

Assume la presidenza della riunione il componente professor Marco MEZZALAMA il quale, intervenuto mediante collegamento audio da Torino, avendolo autonomamente verificato, constata e dichiara:.....

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata, nelle forme statutarie, in questo giorno, alle ore diciassette e trenta minuti, per quanto posto all'ordine del giorno, mediante avvisi inviati a norma dell'articolo 14.2 dello Statuto Sociale;.....

- che essendo la presente riunione totalitaria e che, come consentito dall'art. 14.4 dello statuto sociale, l'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, è stato previsto lo svolgimento della stessa esclusivamente ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 2020, convertito in Legge 27/2020 e s.m.i.;.....

- che per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti oltre all'odierno componente, il Vice Presidente dottoressa Carla Patrizia FERRARI, in collegamento da Torino ed i Consiglieri ingegner Lorenza FRANZINO, in collegamento da Ivrea, professor Stefano CORGNATI, in collegamento da Livorno Ferraris, ingegner Paolo MULASSANO, in collegamento da Mondovì e ingegner Maurizio VANOTTI, in collegamento da Londra;.....

- che per l'Organo di Controllo sono presenti tutti i Sindaci effettivi, dottoressa Maria Luisa FASSERO, Presidente, in collegamento da Torino, professor Luigi PUDDU, in collegamento da Pecetto e dottor

Registrato a Torino - DP I il 13/04/2021 n° 18226 Serie 1T
--

Davide Di Russo, in collegamento da Torino;.....
- che assiste all'odierna riunione il Direttore ingegner Stefano BU-
SCAGLIA in Collegamento da Torino.....

Il Presidente:.....

- accertata l'identità e la legittimazione all'intervento alla riunione di
coloro che vi assistono;.....

- dato atto che i mezzi di telecomunicazione utilizzati consentono di
regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i ri-
sultati della votazione, di percepire adeguatamente gli eventi dell'adu-
nanza oggetto di verbalizzazione e di far partecipare tutti gli interve-
nuti alla discussione ed alla votazione simultanea sull'argomento al-
l'ordine del giorno;.....

- constatato il regolare funzionamento dei mezzi di telecomunicazio-
ne,.....

.....dichiara.....

pertanto validamente costituita, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto so-
ciale e dell'articolo 106 del D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020
e s.m.i., l'assemblea stessa ed atta a deliberare sul seguente.....

.....ORDINE DEL GIORNO.....

1. Approvazione Nuovo Statuto Fondazione LINKS.....

Il Presidente fa presente che nell'odierna riunione la votazione, a
scrutinio palese, sarà effettuata per dichiarazione espressa.....

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il Pre-
sidente espone le ragioni per le quali si rende opportuno revisionare
lo statuto della Fondazione, secondo la formulazione approvata dai
soci Fondatori Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino in da-
ta 31 marzo 2021 e che passa ad illustrare.....

Al termine dell'esposizione il Presidente invita gli intervenuti a pren-
dere la parola e, nessuno intervenendo, mette in votazione, con le
suddette modalità, il seguente testo di deliberazione:.....

"Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione LINKS - Leading
Innovation & Knowledge for Society, udita l'esposizione del Presi-
dente,.....

.....DELIBERA.....

1°) approvare il testo di statuto destinato a reggere la Fondazione
nella formulazione illustrata dal Presidente;.....

2°) di conferire al Presidente della Fondazione, nonchè ai singoli
membri del Consiglio di Amministrazione, in via tra loro disgiunta,
ogni potere e facoltà per l'esecuzione della deliberazione anzi adot-
tata, ivi compresa la facoltà di apportare al presente verbale e all'alle-
gato statuto tutte le modifiche ed integrazioni, di carattere non so-
stanziale, che fossero eventualmente richiesta dalle Autorità compe-
tenti ai fini dell'approvazione ed iscrizione nel Registro delle Persone
Giuridiche, nonchè tutti i poteri necessari per eseguire tutte le pre-
scritte iscrizioni presso i competenti uffici.".....

Il Presidente, accertato il risultato della votazione, attesta che il sud-
detto testo di deliberazione è stato approvato con il voto favorevole di
tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, nessun voto contrario,
nessun astenuto. Si allega al presente verbale sotto la lettera **A** lo

statuto aggiornato come sopra approvato, previa lettura da me notaio datane al comparente.....

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola su quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara esaurita la trattazione dello stesso alle ore diciannove.....

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore diciannove e quindici minuti.....

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per quattro pagine e parte della quinta.....

In originale formato:.....

Caterina BIMA - notaio.....

=====

.....

Allegato "A" al numero 133340/34069 di Repertorio

STATUTO DELLA FONDAZIONE LINKS – Leading Innovation & Knowledge for Society

Articolo 1 - (Denominazione e sede)

1. La Fondazione LINKS – Leading Innovation & Knowledge for Society o brevemente Fondazione LINKS (di seguito la “Fondazione”) ha sede legale in Torino.

Articolo 2 - (Durata)

1. La Fondazione non ha limiti di durata.

Articolo 3 - (Scopo e finalità)

1. La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di pubblica utilità e può operare in Italia e all'estero, ha come obiettivo la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico per perseguire, attraverso l'impiego diffuso e pervasivo delle tecnologie digitali, l'innovazione e la trasformazione digitale della società, in coerenza con le linee guida dell'Unione Europea orientate alla metamorfosi digitale della società e con particolare attenzione alle ricadute e allo sviluppo dei territori di riferimento in termini di innovazione. Più specificatamente ha lo scopo di promuovere, sviluppare e condurre iniziative e progetti di ricerca scientifica e trasferimento tecnologico con particolare riferimento alle scienze politecniche, caratterizzati da elevato grado di multidisciplinarietà e volti a sperimentare processi complessi e innovativi guidati da conoscenze specifiche o tecnologiche (knowledge or technology driven) che tengano conto del ruolo delle tecnologie abilitanti - quali a esempio quelle digitali- e della capacità di creare attraverso queste impatto socio- economico su scala territoriale.

In particolare essa intende:

- a) sviluppare le sinergie derivanti dall'interazione fra competenze scientifiche, tecnologiche e industriali,

ottimizzando le risorse economiche disponibili e finalizzandole a progetti di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico capaci di creare impatto economico e sociale ;

- b) sviluppare e applicare i risultati della ricerca del sistema universitario in stretto coordinamento con esso, anche attraverso l'attrazione dei talenti su scala internazionale, favorendo il trasferimento dei risultati stessi verso soggetti privati o pubblici con l'obiettivo di stimolare e supportare azioni di sviluppo del territorio;

- c) favorire il rafforzamento dell'interazione fra la ricerca svolta nell'ambito dei predetti ambiti scientifici e il mondo delle imprese, finalizzandola all'internazionalizzazione del sistema socio-economico locale;
 - d) sviluppare l'esplorazione di frontiere innovative del sapere con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa, promuovendo attività di scambio con realtà di ricerca nazionali, europee e internazionali;
 - e) gestire l'indirizzamento, il coordinamento e la realizzazione di iniziative finalizzate all'innovazione della società nell'ambito delle linee di azione della Compagnia di San Paolo e del Politecnico.
2. A tal fine la Fondazione può intraprendere tutte le attività strumentali ritenute utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La Fondazione nelle sue attività persegue la responsabilità sociale in coerenza con la missione dei suoi soci fondatori nonché la sostenibilità.
4. La Fondazione nel perseguire lo scopo sociale di cui ai commi precedenti riconosce in tali ambiti come riferimento i programmi e gli obiettivi pluriennali definiti e approvati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dalla Repubblica Italiana.

Articolo 4 - (Soci Fondatori)

1. Sono soci Fondatori la Compagnia di San Paolo e il Politecnico di Torino.

Articolo 5 - (Soci Sostenitori)

1. Possono assumere la qualifica di socio Sostenitore, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con deliberazione del Comitato dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori, le associazioni, le università, i centri e gli istituti di ricerca, gli enti, le società e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro, secondo predeterminate modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con attività, anche professionali, di particolare rilievo o con il conferimento o la messa a disposizione di beni materiali o immateriali.
2. I soci Sostenitori possono altresì destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione e approvati dal Consiglio di Amministrazione.
3. La qualifica di socio Sostenitore non comporta alcun obbligo né diritto sull'organizzazione della Fondazione né alcun potere da esercitare in seno alla stessa e non comporta al-

cun obbligo ulteriore rispetto a quello degli impegni già assunti.

4. La qualifica di socio Sostenitore è annuale e deve essere riconfermata di anno in anno, sulla base di quanto previsto al punto 1. di questo articolo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi prima della scadenza.

Articolo 6 - (Esclusione, recesso e decadenza)

1. I soci Fondatori cessano di far parte della Fondazione per recesso.

2. I soci Sostenitori cessano di far parte della Fondazione per recesso, esclusione o decadenza.

3. In caso di recesso resta fermo il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. Il recesso di anche uno solo dei soci Fondatori Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino costituisce causa di estinzione della Fondazione, che sarà posta in liquidazione ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile.

5. L'esclusione, nei casi previsti dal presente Statuto e dalla legge, è deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dal Comitato.

I casi di esclusione proponibili dal Consiglio di Amministrazione sono:

a) attività contrarie agli interessi e alle finalità della Fondazione;

b) grave danno morale o materiale alla Fondazione;

c) mancata osservanza delle norme del presente Statuto, delle direttive del Consiglio di Amministrazione e dei regolamenti di esecuzione emanati.

6. Il socio Sostenitore decade dalla Fondazione in caso di ritardo di oltre sei mesi nel pagamento di un'annualità dei contributi dovuti alla Fondazione stessa, fermo l'obbligo di assicurare i contributi ancora dovuti ai sensi del precedente art. 4, nonché in caso di mancata riconferma annuale.

7. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto di avere alcun rimborso dalla Fondazione.

Articolo 7 - (Patrimonio)

1. Il Patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo e da quanto conferito successivamente a tale titolo dai membri della Fondazione;

b) dai fondi di dotazione patrimoniale disponibili, costituiti dalle risorse economiche e dai conferimenti in natura che pervengano alla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio, da parte di membri o sostenitori della Fondazione ovvero da altri

soggetti quali persone fisiche, enti, istituzioni e persone giuridiche pubbliche o private, nonché dagli avanzi di gestione non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione indisponibile.

Ad eccezione del fondo di dotazione indisponibile il patrimonio e le rendite che ne derivano, vincolati al perseguimento delle finalità statutarie, sono utilizzabili anche per il ripiano dei disavanzi di gestione.

Articolo 8 - (Perseguimento finalità)

1. La Fondazione persegue le proprie finalità mediante:

- a) i fondi di dotazione patrimoniale disponibili;
- b) i frutti del patrimonio e gli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione indisponibile;
- c) i contributi dei soci Fondatori e dei soci Sostenitori, non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione indisponibile
- d) donazioni e disposizioni testamentarie ed ogni altro contributo derivante da Enti pubblici, da persone giuridiche e da privati, non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione indisponibile;
- e) i proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto.

Articolo 9 - (Organi e direzione)

1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Comitato dei Soci Fondatori e Sostenitori;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. un Vice Presidente, con funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- e. il Comitato Scientifico;
- f. l'Organo di Controllo;
- g. il Revisore dei Conti.

2. È inoltre prevista la nomina di un Direttore Generale.

Articolo 10 - (Comitato dei Soci Fondatori e Sostenitori)

1. Il Comitato ha funzione di impulso e verifica dell'operato del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato, cui partecipano i soci Fondatori e i soci Sostenitori, rappresenta tutti i membri della Fondazione e le sue deliberazioni, assunte in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i membri, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
3. Possono intervenire alle riunioni del Comitato i soci Fondatori nonché i soci Sostenitori in regola con il versamento dei contributi, se e in quanto dovuti.
4. Ogni socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare nelle riunioni del Comitato.

Articolo 11 - (Deliberazioni del Comitato dei Soci Fondatori e Sostenitori)

1. Il Comitato è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente, che ne presiede le riunioni, e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da uno dei due soci Fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo o dall'Organo di Controllo.
2. In caso di assenza, impedimento o rinuncia del Presidente, le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente vicario o da altra persona designata dai partecipanti.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare e la relativa documentazione, deve essere inviato ai soci Fondatori, ai soci Sostenitori, al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo mediante posta elettronica, lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di 48 ore.
4. I verbali delle riunioni del Comitato sono redatti da un segretario individuato, di volta in volta, dai partecipanti e sottoscritti dal medesimo e dal soggetto che presiede.
5. Le riunioni del Comitato, a condizione che ne sia fatta espressa indicazione nell'avviso di convocazione, possono essere tenute in audio/video conferenza, sempre che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.
6. Nelle riunioni del Comitato a ciascun socio Fondatore spettano 4 voti e all'insieme dei soci Sostenitori 2 voti.

Articolo 12 - (Compiti del Comitato dei Soci Fondatori e Sostenitori)

1. Al Comitato devono essere sottoposti per approvazione dal Consiglio di Amministrazione :
 - a) il bilancio preventivo;

- b) il bilancio consuntivo, con la relazione dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore dei Conti;
- c) le modifiche statutarie, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.

Il Comitato è inoltre competente a deliberare:

- a) l'ammissione di nuovi soci Sostenitori;
- b) l'esclusione di soci Sostenitori;
- c) la determinazione e la variazione dei contributi annuali dei soci Sostenitori
- d) la determinazione dei compensi dei consiglieri, incluso il Presidente e i consiglieri investiti di particolari cariche;
- e) la determinazione dei compensi dell'Organo di Controllo
- f) la determinazione del compenso del Revisore dei Conti ove nominato.

2. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole di due terzi dei voti rappresentati, con arrotondamento per eccesso all'unità, se necessario.

3. Per le deliberazioni relative all'ammissione di nuovi soci Sostenitori e all'esclusione di soci Sostenitori, è richiesto in ogni caso il voto favorevole dei soci Fondatori.

Articolo 13 - (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è formato da un numero di componenti fino ad un massimo di 9, incluso il Presidente, così designati:

- a) quattro nominati dal socio Fondatore Compagnia di San Paolo;
- b) tre nominati dal socio Fondatore Politecnico di Torino, incluso il Presidente previa informativa al socio Fondatore Compagnia di San Paolo
- c) fino a 2 designati a maggioranza dai soci Sostenitori, qualora esista tale categoria di soci.

Almeno uno dei membri nominati rispettivamente da ciascun socio fondatore deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il possesso dei suddetti requisiti di indipendenza è verificato dal Consiglio di Amministrazione alla prima seduta successiva alla nomina dell'amministratore, nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza del medesimo. A tal fine, l'amministratore fornisce tutti gli elementi necessari o utili alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione, che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sull'indipendenza dell'amministratore. Il venir meno dei requisiti di indipendenza di un Consigliere non ne determina la decadenza se rimane integro il numero

minimo di Consiglieri nominati da ciascun Socio Fondatore in possesso del requisito richiesto.

2. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

3. I soci provvedono, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, alla sostituzione dei Consiglieri nominati e che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i Consiglieri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.

Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intende dimissionario e i soci provvedono, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione.

4. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione.

5. Ai Consiglieri, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere riconosciuto un compenso annuo o un gettone di presenza determinati dal Comitato.

Articolo 14 - (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione. Si riunisce almeno quattro volte l'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e all'Organo di Controllo mediante posta elettronica, lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di 48 ore.

3. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile ai Consiglieri e all'Organo di Controllo in tempo utile per il relativo esame.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio/video conferenza con applicazione della disciplina prevista dal presente Statuto per il Comitato.

5. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, con arrotondamento per eccesso all'unità se necessario, ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui alla lettera h) del successivo art. 15 per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, sempre con arrotondamento per eccesso all'unità se necessario.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale. Il Presidente designa, di volta in volta, il soggetto cui affidare la verbalizzazione. Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto e con diritto d'intervento, il Presidente e il Segretario Generale della Compagnia di San Paolo o loro delegati.

Articolo 15 - (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione, a eccezione di quanto riservato dalla legge o dal presente Statuto al Comitato. A titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce le linee generali di attività della Fondazione nonché gli obiettivi, i programmi e i progetti della stessa;
- b) assume deliberazioni in merito alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria della Fondazione;
- c) predispone le proposte di bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione del Comitato;
- d) nomina il Direttore Generale, su indicazione del socio Fondatore Compagnia di San Paolo, definendone il trattamento economico, il perimetro delle competenze e i poteri esercitabili;
- e) costituisce eventualmente il Comitato Scientifico, sentito il Comitato, e ne nomina i membri;
- f) può delegare al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri e al Direttore Generale ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente Statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio;
- g) delibera in ordine alla riconferma dei soci Sostenitori;
- h) approva le proposte di modifiche del presente Statuto, nei limiti di legge, nonché lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.

Il Consiglio può nominare al suo interno un Consigliere delegato determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto delle previsioni del presente statuto.

Articolo 16 - (Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal socio Fondatore Politecnico di Torino , previa informativa al socio Fondatore Compagnia di San Paolo, e deve essere in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materie scientifiche o gestionali.
2. Il Presidente rimane in carica per 3 esercizi finanziari e cessa alla data di conclusione del mandato medesimo, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista. Qualora il Presidente cessi per qualsiasi motivo dalla sua carica prima della scadenza triennale, si deve provvedere, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, a sostituirlo tempestivamente. Il Presidente così nominato resta in carica per la durata residua del mandato.
3. Al Presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, e i connessi poteri di firma. Lo stesso:
 - a) convoca e presiede il Comitato e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, un Vice Presidente vicario che, in caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.
5. Qualora il Presidente e il Vice Presidente vicario siano assenti o temporaneamente impediti, i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano d'età.
6. Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo, determinato dal Comitato, sentito l'Organo di Controllo.

Articolo 17 - (Direttore Generale)

1. Il Consiglio di Amministrazione, nomina il Direttore Generale su indicazione del socio Fondatore Compagnia di San Paolo, previa informativa al socio fondatore Politecnico di Torino, determinandone durata in carica, compiti, poteri e compenso.
2. La carica di Direttore Generale può essere cumulata con quella di consigliere delegato ferme restando le disposizioni relative alla carica di Direttore Generale contenute nel presente Statuto

3. Il Direttore Generale deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione, in particolare deve possedere significative competenze gestionali e scientifiche coerenti con le finalità della Fondazione.

4. Il Direttore Generale nell'ambito dei settori allo stesso affidati:

- a) ha la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento della Fondazione;
- b) sovrintende alla gestione del personale;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, cui risponde del suo operato;
- d) predispone i progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- e) tiene i registri e la contabilità della Fondazione e conserva la documentazione inerente all'attività amministrativa e istituzionale.

5. Il Direttore Generale esercita tutti i poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti.

Articolo 18 - (Comitato Scientifico)

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione ed esprime pareri e proposte in relazione agli indirizzi dell'attività scientifica della Fondazione. Il parere del Comitato scientifico, ove nominato, è obbligatorio ma non vincolante per gli atti di programmazione annuale e pluriennale sull'attività scientifica.

2. Il Comitato scientifico è composto da un numero massimo di 7 componenti. I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio per una durata non superiore alla durata in carica dello stesso e possono essere rieletti, e sono scelti tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione..

3. Al Comitato scientifico può essere richiesta la formulazione di pareri su questioni specifiche da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. I membri del Comitato scientifico non possono svolgere attività di ricerca o di studio per conto della Fondazione.

5. Il comitato scientifico adotta un regolamento che disciplina il proprio funzionamento nel quadro delle prerogative stabilite dallo statuto e lo comunica al Consiglio di amministrazione per una presa visione preventiva alla sua adozione.

6. Ai membri del comitato scientifico può essere riconosciuto un emolumento, oltre il rimborso delle spese occasionate dalla carica, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo e con il parere favorevole dei soci fondatori.

Articolo 19 - (Organo di Controllo)

1. Salvo diversa disposizione di legge, la Fondazione si dota di un Organo di Controllo, costituito da tre membri effettivi, di cui due nominati dal socio Fondatore Compagnia di San Paolo, tra cui il Presidente e uno dal socio Fondatore Politecnico di Torino, e due supplenti, nominati uno ciascuno dai soci Fondatori Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino.
2. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e i suoi componenti non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.
3. Le attribuzioni e i doveri dell'Organo di Controllo sono quelli stabiliti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile, ivi compresa la funzione di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20.
4. I membri dell'Organo di Controllo devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
5. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono essere anche tenute in audio/video conferenza con applicazione della disciplina prevista dal presente Statuto per il Comitato.
6. All'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dal Comitato.

Articolo 20 - (Revisore dei Conti)

1. La funzione di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile può essere affidata ad un Revisore dei Conti iscritto nel registro dei revisori legali dei conti nominato dal Comitato.
2. Il Revisore dura in carica per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.
3. Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dal Comitato.
4. In caso di nomina del Revisore dei Conti permangono in capo all'Organo di Controllo i restanti attribuzioni e doveri di cui al precedente art. 19.

Articolo 21 -(Bilanci)

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato approva il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato approva il progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo.
6. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.
7. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Articolo 22 - (Estinzione)

1. Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 28 del Codice Civile.
Costituisce inoltre causa di estinzione l'ipotesi prevista dall'art. 6 del presente Statuto.
2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, e fatto salvo il disposto dell'art. 42 del Codice Civile, i beni residuali sono devoluti, d'intesa tra i soci Fondatori, ad enti che perseguono finalità analoghe a quelle poste a oggetto dell'attività della Fondazione.

Articolo 23 -(Norme transitorie finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia di tempo in tempo vigenti.

In originale firmato:

Caterina BIMA - notaio

=====

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico (art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, Caterina BIMA, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, 27 maggio 2021.

(File firmato digitalmente dal notaio Caterina BIMA)